

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'aggiornamento 2013 del Regolamento internazionale sull'autotrasporto delle merci pericolose ADR 2013. Nella fase iniziale, l'applicazione delle nuove norme è obbligatoria per i trasporti internazionali, mentre i singoli Paesi che hanno sottoscritto l'accordo hanno tempo sino al 30 giugno 2013 per applicarlo anche ai trasporti nazionali.

Il testo dell'ADR 2013 è stato predisposto sulla base della 17a edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, emanate nel maggio del 2011. Ricordiamo che contestualmente all'ADR, sono stati aggiornati anche i regolamenti RID (trasporto di merci pericolose su ferrovia) e ADN (trasporto di merci pericolose nella navigazione interna). RID 2013 e ADN 2013 entrano in vigore con modalità analoghe all'ADR 2013.

Gli emendamenti ufficiali UNECE che costituiscono il complesso delle novità ADR 2013 sono:

- ECE/TRANS/WP.15/213 del Marzo 2012,
  
- ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1 del 29 Maggio 2012
  
- ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1 del 30 Maggio 2012
  
- ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1 del 25 Giugno 2012
  
- ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2 del 27 Giugno 2012

Questi testi si trovano integralmente in lingua inglese [sul sito web dell'Unece.](#)

In questo speciale di TrasportoEuropa redatto dal consulente ADR Enrico Cappella trovate una sintesi delle principali innovazioni portate dall'ADR 2013 nel trasporto stradale di merci pericolose. Dividiamo le informazioni per capitoli, seguendo la numerazione originale dell'ADR. Il testo di riferimento è la traduzione in lingua italiana dell'ADR 2013 effettuata dal Comitato Scientifico di Orange Project e pubblicato da ARS Edizioni Informatiche Srl di Milano.

*Dossier a cura di Enrico Cappella*

---

### **Capitolo 1.1.3 - Esenzioni**

La sezione 1.1.3 prevede ora nove casi disciplinati dalle sottosezioni numerate dalla 1.1.3.1 fino alla nuova 1.1.3.9, relativa all'utilizzo di merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto (gas).

### **Capitolo 1.1.4 - Applicabilità di altre regolamentazioni**

Sono state semplificate, nel paragrafo 1.1.4.3, le condizioni di utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO approvate per i trasporti marittimi.

Si tratta di un contributo alla positiva risoluzione dell'annoso problema dell'imbarco a bordo di navi in navigazione internazionale delle cisterne mobili tipo IMO 1, 2, 5 e 7 che non soddisfano le disposizioni dei Capitoli 6.7 o 6.8 ADR, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (Emendamento 29-98).

In particolare, la formulazione attuale prevede che tale tipologia di cisterne mobili possono continuare ad essere utilizzate, a condizione che rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli periodici applicabili del Codice IMDG (cioè l'emendamento 35/10 fino al 31/12/2013).

Tali cisterne dovranno rispettare le disposizioni corrispondenti alle istruzioni delle colonne (10) e (11) della tabella A del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 dell'ADR. Vedere anche il 4.2.0.1 del Codice IMDG.

### **Capitolo 1.1.5**

È stata introdotta una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente: "Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono".

Questa è la conferma giuridica di un principio già evidenziato dal Giudice in un famoso procedimento penale di qualche anno fa in materia ADR (Sentenza n. 1368/2004 del Tribunale di Ravenna, depositata il 5 novembre 2004 dal Giudice Unico di 1° grado Dott. Piero Messini D'Agostini). Questa è prima pronuncia italiana sulla sicurezza nel trasporto ADR, relativa al caso di un incidente con lesioni aggravate colpose durante le operazioni di carico di una cisterna con bitume a 150°. Tra le altre cose, confermando la tesi del consulente tecnico di parte, la sentenza di Ravenna ha stabilito che le norme ADR e sul consulente-DGSA devono essere considerate come "norme speciali" che integrano nello specifico le disposizioni generali vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, riconducibili al D.Lgs. n. 626/1994, poi sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008 )(commento tratto da: Le novità ADR/RID 2013 di G.Villa - Orange Project)

### **Capitolo 1.2 - Definizioni**

Nel panorama delle nuove definizioni inserite, merita un cenno il "recipiente a pressione di soccorso" con una capacità in acqua non superiore ai 1000 litri nel quale sono situati recipienti a pressione danneggiati o non conformi.

#### **Capitolo 1.4.2.1 - Responsabilità dello speditore**

Secondo la versione ADR 2013, lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, deve fornire anche i documenti di trasporto e i

documenti di accompagnamento richiesti con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3.

### **Capitolo 1.8 - Misure di controllo (DGSA)**

Nel paragrafo 1.8.5.1 viene specificato che la trasmissione all'autorità competente della "Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose" (la cosiddetta "Relazione di incidente" di competenza del Consulente-DGSA) deve avvenire entro un mese dall'avvenuto incidente.

Si rammenta che il D. Lgs. 35/2010 ha stabilito, invece, un termine di 45 giorni dal verificarsi dell'incidente.

### **Capitolo 1.9 – Tunnel stradali**

Si conferma che, ad oggi, l'Italia non ha comunicato la classificazione delle gallerie presenti sul territorio nazionale, che sono pertanto da considerarsi di categoria A (salvo casi specifici).

---

### **Capitolo 2.2.2 - Gas**

Vengono introdotti i nuovi "Prodotti chimici sotto pressione": materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o liquefatto e le miscele di queste materie.

### **Capitolo 2.2.3 – Liquidi infiammabili**

Vengono introdotti i nuovi "Oggetti contenenti liquidi infiammabili": UN 3269 KIT DI RESINA POLIESTERE; N 3473 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE.

---

Come di consueto, anche in questa nuova edizione, la lista A delle merci pericolose ha subito delle variazioni che comprendono l'ingresso di nuove rubriche e la fuoriuscita di vecchie.

Nuove rubriche:

- UN 3497 FARINA DI KRILL (alimento per pesci polverizzato)
- UN 3498 MONOCLORURO DI IODIO, LIQUIDO
- UN 3499 CONDENSATORI ELETTRICI A DOPPIO STRATO
- UN 3500-3501-3502-3503-3504-3505 PRODOTTI CHIMICI SOTTO PRESSIONE
- UN 3506 MERCURIO CONTENUTO IN OGGETTI FABBRICATI

Rubriche cancellate:

- UN 1169 PG I
- UN 1197 PG I
- UN 1266 PG I
- UN 1286 PG I
- UN 1287 PG I

Sono state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali (es: l'istruzione di imballaggio P206 associata ai nuovi prodotti chimici sotto pressione).

## **Capitolo 3.4**

È stata revisionata la sezione 3.4.13: se un'unità di trasporto (carro ferroviario, veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio o placche di pericolo e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15, questa può essere segnalata attraverso:

- Solo pannelli arancioni (per i veicoli)
  - Solo le placche di pericolo (container)
  - Contemporaneamente i pannelli arancioni, o placche di pericolo, e la marcatura di quantità limitata.
- 

Le novità che interessano la parte 4 del manuale riguardano sostanzialmente:

- la modifica e l'introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio
  - l'introduzione dei nuovi RECIPIENTI DI SOCCORSO A PRESSIONE
  - l'introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in ALTRO METALLO (Es. TITANIO) che non sia alluminio o acciaio (fusti 1N e casse 4N ).
- 

## Capitolo 5.1

In tema di "sovrimeballaggi" dovrà essere riportato il marchio di materia pericolosa per l'ambiente quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.

## Capitolo 5.2

È stata introdotta una importante modifica relativa alle dimensioni minima della marcatura (numero ONU e lettere UN) prescritta alla sezione alla sezione 5.2.1.1:

12 mm

- <30 lt. capacità (colli)
- <30 kg. massa netta (colli)
- <60 lt. capacità in acqua (bombole)

06 mm

- Max. 30 lt. capacità (colli)
- Max. 30 kg. massa netta (colli)
- Max. 60 lt. capacità in acqua (bombole)

Dimensioni appropriate

- Max. 5 lt. capacità (colli)
- Max. 5 kg. massa netta (colli)

Questa nuova norma entra in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli imballaggi e al successivo controllo periodico (ma comunque non oltre il 30 giugno 2018) per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.

## Capitolo 5.3

È stata revisionata la sezione 5.3.2.1.1 precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio.

## **Capitolo 5.4 – Documento di trasporto**

In caso di trasporto di materie pericolose per l'ambiente, è prescritto che il documento di trasporto rechi l'indicazione supplementare:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE oppure INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

## **Capitolo 5.5.3 – Materie refrigeranti**

È stata inserita un'intera nuova sezione 5.5.3 che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio d'asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento:

- UN 1845 - GHIACCIO SECCO
- UN 1977 - AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
- UN 1951 - ARGON LIQUIDO REFRIGERATO

Queste norme si applicano solamente ai veicoli ed i container che contengono nei colli, materie utilizzate per il solo scopo di refrigerazione o condizionamento durante la fase di trasporto. Siamo in regime di esenzione per cui si applicano, nella fattispecie, solo le norme di questa sezione.

I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l'indicazione del nome del gas utilizzato, come indicato nella Colonna (2) della Tabella A, seguito da "agente refrigerante" o "agente di condizionamento", secondo il caso, in una lingua ufficiale del paese d'origine ed inglese, francese o tedesco.



Tali colli, inoltre, devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati.

I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d'accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container, sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate siano scaricate.

Infine, è richiesto che i documenti che accompagnano il trasporto devono riportare:

Il numero ONU preceduto dalle lettere "UN"

La designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzato seguita dalla indicazione "agente refrigerante" o "agente di condizionamento" nella lingua del paese d'origine ed inglese, francese o tedesco.

UN 1845, DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE

---

### **Capitolo 6.2.3.11 – Recipienti a pressione di soccorso**

È stata introdotta la nuova sezione che disciplina questo tipo di imballo di soccorso.

## Capitolo 6.8 – Cisterne smontabili

Revisionata la sezione 6.8.2.5 con l'introduzione di nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili che ora devono prevedere:

- Il nome del proprietario o esercente
  - L'indicazione cisterna smontabile
  - La tara della cisterna
  - La massa lorda massima autorizzata
  - La designazione ufficiale di trasporto per le materie indicate al 4.3.4.1.3, vale a dire contrassegnate da (+)
    - Il codice cisterna
    - I codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali
- 

## Sezione 7.5.2 - Divieto di carico in comune

È stata introdotta la nuova sottosezione 7.5.2.4 con la quale si precisa che anche per le materie pericolose imballate in quantità limitata è proibito il carico in comune con materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161 e 0499.

## Sezione 7.5.7 - Movimentazione e stivaggio

La norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli

di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010.

Nello specifico, è indicato che le prescrizioni della sezione 7.5.7.1 si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.

Circa il 25% circa degli incidenti che coinvolgono mezzi pesanti può essere attribuito ad un fissaggio inadeguato del carico.

Si ritiene perciò che le operazioni di carico e scarico dovrebbero essere effettuate da personale dotato di adeguata preparazione, perfettamente consapevole dei rischi che si possono correre e, pertanto, tutte le parti in causa devono conoscere le rispettive responsabilità.

La disposizione di cui sopra si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container-cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli.

La norma tecnica EN 12195-1:2010 fornisce precise istruzioni circa l'ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa totale maggiore di 3500 kg, stabilendo:

- Le modalità di fissaggio del carico
- Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare
- Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.

---

### Capitolo 8.1.4 - Dotazioni di bordo/estintori

La sezione 8.1.4 è stata modificata.

Veicoli con massa fino a 3,5 tonnellate

- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 4 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 2 kg

Veicoli con massa sopra a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate

- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 8 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 6 kg

Veicoli con massa sopra a 7,5 tonnellate

- Numero minimo di estintori: 2
- Capacità minima totale: 12 kg
- Estintore in cabina: 2 kg
- Estintori supplementari: 6 kg

## **Capitolo 8.6 – Restrizioni in tunnel stradali**

È stata revisionata la sezione 8.6.4, prescrivendo che le restrizioni in galleria si applicano anche a: veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13, per le gallerie di categoria (E).

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata



*Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? [Iscriviti alla nostra Newsletter bisettimanale](#) con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!*